

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BILOTTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) ONZA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MAURIZIO ONZA

Seduta del 06/03/2026

FATTO

Con ricorso presentato il 30 luglio 2025, il ricorrente, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, assistita da un difensore, si è doluta nei confronti della resistente (la “**Resistente**” e, assieme alla Ricorrente, le “**Parti**”) della cattiva esecuzione di un ordine di bonifico estero, domandando il conseguente risarcimento del danno.

Più nel dettaglio, la Ricorrente deduce di aver trasmesso alla Resistente, a mezzo posta elettronica, un ordine di bonifico con l’indicazione delle coordinate IBAN e del soggetto beneficiario, una società terza con sede all’estero, e che, trascorsi alcuni giorni, nel richiedere conferma circa il perfezionamento dell’operazione, ha constatato che la Resistente avrebbe eseguito l’ordine di pagamento in modo erroneo in quanto l’identificativo unico di destinazione è risultato incompleto.

La Ricorrente ha lamentato che la mancata ricezione della somma da parte della società estera entro i termini contrattualmente pattuiti, imputabile alla condotta negligente della Resistente, avrebbe determinato la risoluzione del rapporto negoziale, costituendo il mancato pagamento, per la controparte estera, un inadempimento. Nello specifico, la società (*in thesi*) beneficiaria del bonifico avrebbe risolto un contratto trattenendo la caparra confirmatoria versata dalla Ricorrente, pari a Euro 7.000,00.

Sulla base di tali premesse, la Ricorrente ha agito per ottenere il risarcimento del danno cagionato dall’inadempimento dell’intermediario, quantificato nella somma complessiva di Euro 10.000,00.

La Resistente, costituitasi con controdeduzioni, ha preliminarmente esposto di intrattenere con la Ricorrente un contratto di *factoring* e un distinto contratto di conto corrente, in forza del quale si è impegnata a svolgere un servizio di cassa comprensivo dell’esecuzione di prelievi, versamenti e pagamenti. Ha confermato di aver ricevuto l’ordine di bonifico per cui è procedimento ed ha specificato che, per l’esecuzione materiale delle operazioni dirette verso conti esteri, si è avvalsa della

collaborazione di un differente intermediario e di una società terza. Ha, quindi, ammesso che il mancato perfezionamento del bonifico è scaturito dall'erronea digitazione dell'identificativo unico di destinazione da parte dell'addetto incaricato di elaborare l'ordine.

Tuttavia, la Resistente ha sostenuto di essersi attivata tempestivamente, una volta rilevato l'errore, al fine di comunicare le coordinate corrette alla banca destinataria ed alla società terza, richiedendo la conferma dell'avvenuta rettifica. Ha poi precisato che la società terza non ha fornito alcun riscontro a tale istanza e che, per l'effetto, la Resistente ha provveduto allo storno dell'operazione con il conseguente riaccredito delle somme nella disponibilità della cliente.

Su tali basi, la Resistente ha dedotto l'insussistenza di profili di responsabilità a proprio carico, affermando di aver agito con diligenza e buona fede nell'espletamento dell'incarico. Da ultimo, ha dedotto l'infondatezza della pretesa risarcitoria sul presupposto che la Ricorrente non ha fornito prova del nesso di causalità tra il mancato perfezionamento del bonifico e la risoluzione del contratto, né dell'effettiva ritenzione della caparra confirmatoria, pari a Euro 7.000,00, da parte della società beneficiaria.

Le Parti, nello scambiarsi rituali repliche e controrepliche, si sono richiamate agli argomenti già spesi nei rispettivi atti introduttivi.

DIRITTO

Venendo alle ragioni (in fatto e) in diritto della decisione, occorre procedere per gradi.

Occorre partire dal pacifico dato fattuale per il quale la Resistente ha, effettivamente, errato nella trasmissione dell'ordine di bonifico per via di un errore materiale da parte di un proprio operatore.

Orbene, pacifico il principio per il quale il debitore è responsabile per ogni inadempimento che dipenda dal fatto dei suoi ausiliari o, più in generale, dell'opera di terzi dei quali si avvalga nell'adempimento della prestazione (art. 1228 c.c.), e ammesso che l'errore nell'indicazione delle coordinate non è imputabile al cliente, i fatti per cui è procedimento devono senza dubbio qualificarsi come inadempimento della Resistente.

Essa, infatti, è tenuta, nell'adempimento degli ordini di bonifico (come di qualsiasi altra obbligazione nei rapporti con i propri clienti), ad assumere un comportamento qualificato dalla diligenza del c.d. *bonus argentarius*, nel cui perimetro rientra la diligente esecuzione di ordini di bonifico regolarmente ricevuti (cfr., *ex multis*, proprio in materia di esecuzione di bonifici, Collegio di Milano, decisione n. 8585/2025, per la mancata esecuzione di un ordine di bonifico che è stato comunque addebitato al cliente).

A nulla rileva, ai fini dell'accertamento dell'inadempimento, la condotta della Resistente successiva al fatto, che tutt'al più può rilevare ai fini della determinazione delle sue conseguenze pregiudizievoli.

A quest'ultimo riguardo, peraltro, non è possibile accogliere la domanda della Ricorrente.

In primo luogo, la restituzione delle somme oggetto del bonifico esclude qualsiasi pregiudizio da indisponibilità del danaro.

In secondo luogo, la Ricorrente – ferma restando la scarsa chiarezza circa la discrasia tra la somma domandata a titolo di risarcimento e l'ammontare della caparra ritenuta – non ha in effetti dimostrato, com'era suo onere, il verificarsi di alcuna conseguenza dannosa.

Quanto al danno da risoluzione – o mancata conclusione – del contratto con il beneficiario estero del bonifico per cui è procedimento, non è stata dimostrata tale conseguenza (la cui prova, secondo il principio di vicinanza, non poteva che essere fornita dalla Ricorrente).

Parimenti, quanto al danno derivante dalla mancata restituzione della caparra confirmatoria versata al soggetto estero, si rileva che neppure sia stato documentato il relativo versamento.

Ciò considerato, in tema di risarcimento del danno, l'orientamento consolidato dei Collegi pone a carico del ricorrente l'onere di provare l'*an* e il *quantum* del danno subito; e soltanto nel caso in cui il danno sia provato dell'*an* ma di incerta quantificazione viene ritenuta possibile una sua liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. «*Va, in proposito, ricordato il principio generale in base al quale spetta alla parte danneggiata l'onere di fornire la prova del pregiudizio in concreto subito ai fini della determinazione*

*quantitativa e della liquidazione del danno” (cfr. ex multis, Cass., 25 marzo 2009, n. 7211). Né tantomeno, in mancanza della relativa prova, è possibile procedere alla valutazione equitativa del danno giacché, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “la liquidazione equitativa del danno, ai sensi dell’art. 1226 c.c., presuppone che il pregiudizio economico del quale la parte reclama il risarcimento, sia certo nella sua esistenza ontologica, mentre se tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all’applicazione del principio dell’onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se l’attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve essere rigettata” (così, Cass., 5 aprile 2003, n. 5375, Cass., 13 novembre 2019, n. 29330)» (Collegio di Roma, decisione n. 5495/2020). Ebbene, le conseguenze dannose allegate dalla Ricorrente non sono state provate nel loro *an* (e tantomeno nel supposto *quantum*). Questa ragione è di per sé dirimente nell’escludere la risarcibilità di alcun danno asseritamente causato dalla Resistente alla Ricorrente, giacché la sua esistenza è indimostrata (prima ancora che non quantificabile).*

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per aver erroneamente trasmesso le coordinate bancarie del conto di destinazione del bonifico disposto dalla parte ricorrente.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE